REGOLAMENTO (CEE) N. 3082/73 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1973

relativo all'apertura di una gara per la fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato in polvere acquistato sul mercato della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2721/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2700/73 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/72 prevede, tra l'altro, la fornitura di 29 450 tonnellate di latte scremato in polvere al Programma alimentare mondiale ; che il precitato regolamento prevede d'altronde che, in particolare se i quantitativi di latte scremato in polvere delle scorte pubbliche non hanno le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, la fornitura può essere garantita acquistando latte scremato in polvere sul mercato della Comunità e che tale acquisto è effettuato in base a procedura di gara ;

considerando che il PAM ha fatto una richiesta di fornitura di 7 154,7 tonnellate di latte scremato in polvere destinato a diversi paesi terzi ; che, a causa della lontananza dei paesi beneficiari interessati, il latte scremato in polvere richiede un imballaggio più resistente di quello prescritto per il latte scremato in polvere offerto all'intervento ; che per tale ragione è necessario ricorrere all'acquisto sul mercato della Comunità ;

considerando che tale fornitura, fino alla messa in fob, deve essere oggetto di una gara la cui procedura è determinata dal regolamento (CEE) n. 1911/73 della Commissione, del 13 luglio 1973, relativo a gare per la fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato in polvere acquistato sul mercato della Comunità (3) ; che l'applicazione di tale regolamento richiede tuttavia alcune precisioni, in particolare per quanto riguarda la destinazione del latte scremato in polvere, il termine per la presentazione delle offerte e le condizioni della consegna ; che, d'altronde, è opportuno tener conto della differenza dei prezzi del latte scremato in polvere nella Comunità, risultante dalla diminuzione del prezzo d'intervento in taluni Stati membri, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1188/73 del Consiglio, dell'8 maggio 1973, che fissa per la campagna lattiera 1973/1974, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano (4) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1911/73, si procede alla fornitura al Programma alimentare mondiale di 7 154,7 tonnellate di latte scremato in polvere acquistato sul mercato della Comunità.

2. La fornitura viene effettuata fob e ripartita secondo le partite seguenti :

a) 500 tonnellate destinate alla Colombia,
b) 500 tonnellate destinate alla Colombia,
c) 500 tonnellate destinate alla Colombia,
d) 546 tonnellate destinate alla Colombia,
e) 256 tonnellate destinate al Perù,
f) 700 tonnellate destinate all'India,
g) 700 tonnellate destinate all'India,
h) 700 tonnellate destinate all'India,
i) 700 tonnellate destinate all'India,
j) 752,7 tonnellate destinate all'India,
k) 900 tonnellate destinate all'India,
l) 400 tonnellate destinate all'India.

3. La consegna delle partite di cui al paragrafo 2 si effettua ad una data che deve essere fissata dall'organismo d'intervento interessato e compresa :

— dopo il 1° e prima del 17 gennaio 1974, per le partite di cui alle lettere a), b), i), j), k) e l) ;

— dopo il 10 e prima del 27 febbraio 1974, per le partite di cui alle lettere da c) a h).

(1) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 279 del 5. 10. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 196 del 17. 7. 1973, pag. 12.
(4) GU n. L 122 del 9. 5. 1973, pag. 1.

Articolo 2

Il latte scremato in polvere in oggetto è condizionato in sacchi di 25 kg conformi ai requisiti fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il porto della Comunità indicato nell'offerta deve essere accessibile a navi di alto mare.

Articolo 4

Il termine per la presentazione delle offerte scade l'11 dicembre 1973, alle ore 12.

Articolo 5

L'importo correttivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1188/73 non è applicato al latte scremato in polvere fornito ai sensi del presente regolamento.

Tuttavia, al momento della fissazione dell'importo massimo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/73, sarà tenuto conto della diminuzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/73 del prezzo d'intervento applicabile in Germania e negli Stati del Benelux.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

I. **Imballaggi**

a) di contenuto netto di 25 chilogrammi,

b) confezione :

1 sacco di carta « Kraft » avente resistenza corrispondente ad almeno 90 g per m²,

3 sacchi di carta « Kraft » aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m²,

1 sacco di carta catramata intercalato, avente resistenza corrispondente a un peso di almeno 140 g per m² (1),

1 sacco interno indipendente in polietilene di almeno 0,10 mm di spessore e chiuso da una doppia legatura.

II. **Etichettatura degli imballaggi**

Il sacco reca le seguenti indicazioni nella lingua indicata dall'organismo competente :

a) il porto di destinazione,

b) la denominazione « latte scremato in polvere »,

c) la menzione : « Dono delle Comunità europee — Azione Programma alimentare mondiale »,

d) peso netto : « 25 chilogrammi »,

e) la denominazione e l'indirizzo dell'azienda aggiudicataria,

f) il numero della partita di fabbricazione il numero dei sacchi che costituisce la partita.

(1) Tale sacco può essere sostituito da un sacco « Kraft » rivestito di polietilene avente una resistenza minima corrispondente a un peso di almeno 80 g + 15 g/m².